

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1371

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreti n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15 gennaio 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il vigente Regolamento per la fornitura di lavoro portuale nel porto di Genova, adottato con Decreto n. 282 del 31/03/2009 e successivamente da ultimo modificato con Decreto n. 1770 del 31/10/2017;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione in data 2 dicembre 2021, "Aggiornamento del regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Genova", che ha approvato modifiche agli artt. 10 e 14 e l'inserimento degli artt. 10bis e 10ter;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Dirigente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale

DECRETA

l'adozione del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova, come allegato n.1 parte integrante del presente decreto.

Il Presidente

Dottor Paolo Emilio Signorini

Genova, li **20/12/2021**



Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova

Art. 1 - Definizioni

Autorità: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Legge: la legge 28.1.1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Delimitazione territoriale: l'ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto in data 6.4.1994, destinata allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali su richiesta dei soggetti autorizzati ex artt. 16 e/o 18 l. 84/94;

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, da parte delle imprese autorizzate;

Servizi portuali: le attività consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. n. 132/2001 del 6.2.2001)

Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, o espletate, organizzate e gestite in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine marittime rilasciate alle stesse imprese ai sensi dell'art. 18 della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2, comma 2, D.M. n. 132/2001 del 6 febbraio 2001);

Autorizzazione: l'autorizzazione ex art. 17, comma 2, della legge rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo;

Canone: la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo è tenuta a corrispondere per l'autorizzazione;

Impresa fornitrice: l'impresa autorizzata dall'Autorità - ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge - a fornire lavoro portuale temporaneo;

Imprese utilizzatrici: le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali;

Prestazioni di lavoro temporaneo: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei avviati dall'impresa fornitrice su richiesta dell'impresa utilizzatrice e sottoposti al controllo, organizzazione e direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell'impresa medesima;

Lavoratore portuale temporaneo: il lavoratore alle dirette dipendenze dell'impresa fornitrice autorizzata dall'Autorità o utilizzato dall'impresa fornitrice ai sensi dell'art. 17;

Tariffe: i compensi per le prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici determinate sulla base degli elementi indicati nel presente Regolamento.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17 della l. 84/94, le modalità di rilascio della autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova e gli adempimenti connessi, il controllo delle attività effettuate dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti e della capacità di prestare

le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati, nonché ogni altra disposizione regolamentare occorrente a disciplinare la materia.

Art. 3 – Soggetti interessati

Le norme seguenti sono rivolte a tutti i soggetti interessati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova, al soggetto a ciò autorizzato a seguito di apposita gara, ai soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ed a tutti i soggetti pubblici con compiti di vigilanza e controllo ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4 – Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 17 l. 84/94 ha durata pari ad anni 8 (otto) decorrenti dal suo rilascio, prorogabile ad istanza del soggetto autorizzato per una sola volta per il periodo di due anni.

Il soggetto al quale è rilasciata l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, che sarà individuato con apposito procedimento concorsuale promosso dall'Autorità Portuale di Genova, non può svolgere attività imprenditoriali diverse da quelle indicate in autorizzazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 84/94 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 132/2001.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo prevede l'accoglimento delle richieste di lavoratori ricevute dalle imprese utilizzatrici, garantendo la parità di trattamento nei confronti di tutte le imprese portuali richiedenti, anche attraverso il ricorso alle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 17, comma 6, della l. 84/94, come integrato dall'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003.

Art. 5 – Procedimento di selezione

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 84/94 il procedimento di selezione del soggetto a cui sarà rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, deve garantire la partecipazione di imprese italiane e comunitarie.

Esso si svolgerà secondo le modalità ed i requisiti di partecipazione che verranno indicati nel relativo bando di gara sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva.

Il bando di gara verrà pubblicato integralmente sul sito dell'Autorità Portuale di Genova, sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 1 quotidiano locale.

Art. 6 – Conclusione del procedimento

Le risultanze del procedimento di selezione saranno sottoposte, su proposta del Presidente, sentita la Commissione Consultiva, a delibera del Comitato Portuale.

Qualora non sia realizzabile quanto previsto all'art. 17, comma 2, della l. 84/94 per mancanza di soggetto idoneo si provvederà ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. 84/94.

Art. 7 – Dismissione delle partecipazioni e delle attività

Entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'individuazione del soggetto da autorizzare ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. 84/94 dovranno completarsi le dismissioni delle attività e partecipazioni indicate nell'art. 17, comma 2, l. 84/94 e nell'art. 4 del D.M. 132/2001.

Art. 8 – Cessazione di attività

Al momento del rilascio dell'autorizzazione l'impresa fornitrice deve aver cessato e comunque cessa di svolgere tutte le eventuali attività diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.

Art. 9 – Organico

L'organico operativo dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo viene fissato dall'Autorità Portuale, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte.

L'organico operativo dell'impresa fornitrice è fissato, in via di prima applicazione, in n. 930 unità operative orientato alla massima flessibilità di impiego.

Detto organico operativo dovrà essere integrato da personale amministrativo.

Eventuali modifiche del predetto organico operativo debbono essere approvate dall'Autorità Portuale di Genova, previa deliberazione del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva, a seguito, di verifiche/revisioni almeno annuali e comunque in ogni caso qualora se ne ravvisi l'esigenza.

In ogni caso l'assunzione di nuovo personale operativo in sostituzione di quello cessato è sottoposta all'approvazione preventiva dell'Autorità Portuale di Genova.

L'impresa fornitrice adotta modelli organizzativi e di avviamento al lavoro tali da garantire la massima flessibilità di impiego dei lavoratori e di evitare, o quantomeno ridurre al minimo, le giornate di mancato avviamento.

Art. 10 – Avviamento al lavoro temporaneo

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime ed al contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice.

E' peraltro consentito su richiesta dell'impresa utilizzatrice l'avviamento di squadre coordinate dell'impresa fornitrice con le modalità disciplinate dal contratto quadro previsto al primo comma dell'art. 11 del presente Regolamento.

Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità.

La richiesta di lavoro temporaneo è numerica e indica la qualifica richiesta.

Detta richiesta deve essere effettuata secondo il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro" che sarà predisposto dal fornitore di lavoro già in sede di partecipazione alla gara ed approvato da parte dell'Autorità Portuale di Genova prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 2, l. 84/94.

L'impresa fornitrice non deve concedere contemporaneamente ferie e permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quinto dell'organico e comunque tale da pregiudicare le esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

I ruoli dei lavoratori portuali devono essere mantenuti costantemente aggiornati da parte dell'impresa fornitrice e devono indicare, tra l'altro, per ciascun lavoratore, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata e gli avviamenti dall'inizio dell'anno.

Ai lavoratori avviati presso le imprese utilizzatrici si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 13, l. 84/94.

L'impresa fornitrice è tenuta a presentare il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro", che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro, la modalità di chiamata, l'organizzazione del lavoro e dovrà, in ogni caso, tenere conto delle esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

Detto piano è soggetto a valutazione, in sede di gara, dalla Commissione aggiudicatrice.

L'impresa fornitrice è tenuta ad avviare i lavoratori portuali temporanei sulla base delle specializzazioni richieste dalle imprese utilizzatrici.

L'impresa fornitrice, in anticipo rispetto all'avviamento al lavoro, è tenuta a comunicare all'impresa utilizzatrice: nome, cognome e numero matricola di ciascun lavoratore avviato.

I lavoratori avviati, nel rispetto dell'orario di lavoro previsto nel contratto di fornitura di cui al successivo art. 11, sono tenuti ad osservare le regole di tracciatura (quali ad esempio firma, timbratura, lettura badge) di entrata ed uscita dal posto di lavoro.

Le pause durante l'orario di lavoro dovranno, nel rispetto del CCNL vigente, essere uniformate a quelle del personale del terminal.

Il comprovato mancato rispetto, non giustificato, delle regole di tracciatura e degli orari di lavoro comporta un addebito da parte dell'impresa utilizzatrice nei confronti dell'impresa fornitrice sulla base delle intese intervenute fra le stesse.

L'impresa fornitrice, nel rispetto della legge 300/70 e del CCNL di riferimento, adotterà un provvedimento di recupero del danno economico subito, corrispondente all'ammontare di cui sopra, nei confronti del lavoratore responsabile dell'inottemperanza delle regole di tracciatura e degli orari di lavoro.

In assenza delle richiamate intese, l'impresa fornitrice è comunque tenuta all'applicazione delle disposizioni del CCNL di riferimento, ai fini del recupero economico del danno subito.

L'impresa fornitrice è tenuta a rendicontare su base bimestrale all'Autorità di Sistema le fattispecie di cui sopra.

La fornitura di lavoro temporaneo è senz'altro vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi ai sensi di legge;
- per le lavorazioni che richiedono la sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con D.M. 31.5.1999;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità Portuale di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

E' consentito, a richiesta dell'impresa utilizzatrice, l'utilizzo di mezzi/attrezzature nella disponibilità dell'impresa fornitrice, purché non venga meno la natura di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 10bis – Fornitura delle dotazioni di sicurezza

L'impresa fornitrice doterà i propri lavoratori dei DPI relativi ai rischi generici connessi al lavoro portuale (es. casco, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, guanti, etc.) e unitamente all'impresa utilizzatrice provvederà alla verifica del loro corretto utilizzo.

Eventuali DPI connessi ad attività particolari e rischi specifici previsti dal DVR dell'impresa utilizzatrice saranno forniti dalla medesima.

Art. 10 ter – Sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impresa utilizzatrice potrà richiedere l'immediato allontanamento di lavoratori che, ancorché richiamati, non dovessero attenersi agli obblighi di indossare i DPI e rispettare le procedure di sicurezza, e potrà rifiutare il pagamento del corrispettivo spettante all'impresa fornitrice per l'avviamento dei lavoratori che si siano resi responsabili dell'inosservanza delle norme sopra indicate per il tempo non lavorato a seguito dell'allontanamento.

L'impresa fornitrice, nel rispetto della legge 300/70 e del CCNL di riferimento, corrisponderà al lavoratore la retribuzione in proporzione al tempo effettivamente lavorato.

Il soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro temporaneo è tenuto a rendicontare su base bimestrale all'Autorità di Sistema Portuale il verificarsi di eventuali inosservanze accertate in applicazione dei commi che precedono.

Art. 11 – Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

In considerazione della particolare dimensione, articolazione e complessità delle attività operative presenti nel porto di Genova, per garantire al contempo maggiore omogeneità e massima aderenza alle peculiarità dei cicli operativi, si dispone che i singoli contratti di fornitura di lavoro temporaneo portuale tra le imprese utilizzatrici e l'impresa fornitrice debbano essere formulati conformemente "all'accordo quadro", sottoscritto innanzi all'Autorità Portuale di Genova ed ivi depositato tra la rappresentanza delle imprese utilizzatrici e l'impresa fornitrice.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato per iscritto e contiene almeno i seguenti elementi:

- il numero dei lavoratori richiesti;
- le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori;
- il luogo, l'orario e la tariffa delle prestazioni lavorative;
- l'assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, del pagamento diretto a favore del lavoratore del trattamento economico, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice (D.Lgs. 276/2003);
- l'inizio e la durata del contratto.

Art. 12 – Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.

L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e di cui all'art. 4 D. Lgs. 272/99;
- danneggiamento nello svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice delle attrezzature, mezzi o strumenti di proprietà della medesima;
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità Autorità Portuale che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.

L'impresa fornitrice tempestivamente, accertata la fondatezza della richiesta sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.

Art. 13 – Tariffe

La tariffa, che deve essere onnicomprensiva, è costituita dai seguenti elementi: retribuzioni dirette ed indirette nel rispetto del minimo inderogabile di cui al CCNL applicabile, contributi e qualunque onere di legge, la copertura assicurativa nel caso di danni provocati all'interno dei terminali, la flessibilità del lavoro, la professionalità delle risorse che vengono avviate ed ogni altra voce di costo inerente l'operatività.

La tariffa deve inoltre garantire ai lavoratori il pagamento di quanto ad essi spettante in funzione dei contratti applicabili, nonché garantire la copertura dei costi per la formazione e la sicurezza, le spese generali ed amministrative, nonché il margine di profitto dell'impresa fornitrice.

La tariffa non potrà comunque, in sede di prima applicazione, essere superiore al valore definito tra ex Compagnie Portuali e Sezione Terminal Operator dell'Associazione Industriali al 1°.1.2009 (v. allegato 1).

L'Autorità Autorità Portuale, a seguito di delibera del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva, con apposita ordinanza, approva e rende esecutive le tariffe per la fornitura di lavoro temporaneo tenuto conto dell'offerta presentata in fase di gara in relazione alla tariffa uomo/turno di riferimento (tariffa A - v. allegato n. 1). Pertanto, la tariffa di cui al punto B) dell'allegato 1 sarà calcolata sulla base della stessa proporzione vigente fra le tariffe di cui ai punti A) e B) del richiamato allegato 1.

Le tariffe verranno verificate ed eventualmente modificate dal Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva, ogni biennio con decorrenza 1°.1.2011.

L'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice le tariffe come sopra approvate e rese esecutive.

Gli eventuali costi per mancato avviamento verranno retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 – Doveri dei lavoratori temporanei

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; ~~quindi~~ i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il mancato rispetto dei propri doveri da parte del lavoratore è sanzionato secondo quanto previsto dal CCNL, ferme restando le modalità sanzionatorie già previste ai precedenti articoli 10 e 10 ter.

Art. 15 – Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

1. rispettare puntualmente le normative in materia di lavoro ed in particolare sulla sicurezza come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 272/99;
2. versare i corrispettivi dovuti entro 15 giorni dalla data della fattura che dovrà essere emessa dal soggetto autorizzato entro 7 giorni dall'ultimo giorno del mese a cui si riferiscono le prestazioni da remunerare. In caso di ritardo nel pagamento gli interessi di mora saranno pari al tasso Euribor a tre mesi lettera, maggiorato di due punti per il primo mese di ritardo e maggiorato di tre punti per ritardi ulteriori; in caso di ingiustificato pagamento entro 120 giorni dalla data della fattura, l'Autorità Portuale di Genova su richiesta dell'impresa fornitrice, potrà provvedere ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della l. 84/94 nei confronti dell'impresa inadempiente. L'Autorità Portuale vigilerà sul rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'impresa fornitrice;
- 2 bis. l'impresa fornitrice in caso di ritardato pagamento oltre il termine di 60 giorni è autorizzata a respingere le richieste di avviamento di manodopera da parte dell'impresa utilizzatrice inadempiente. In caso di perdurante inadempienza dell'impresa utilizzatrice Autorità di Sistema Portuale potrà provvedere ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della l. 84/94 nei confronti della stessa;
3. comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto di possibile contestazione ai sensi di legge;
4. far pervenire all'impresa fornitrice la richiesta di lavoro/contratto di fornitura in forma scritta secondo quanto indicato nel "Piano di chiamata ed avviamento al lavoro", approvato dall'Autorità Portuale di Genova. Le richieste, le variazioni e le disdette, dovranno essere comunicate telefonicamente e confermate per fax o via e-mail presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati nel "Piano di chiamata e avviamento al lavoro". Il richiedente sarà responsabile della correttezza e delle veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma;
5. rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice;
6. non computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'impresa utilizzatrice può impiegare il lavoratore in regime di flessibilità anche per esigenze operative non previste, purchè le mansioni a cui viene avviato il lavoratore corrispondano a quelle indicate nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato ai sensi del presente regolamento.

Qualora l'impresa utilizzatrice per la quale sono state programmate le prestazioni di lavoro temporaneo non vi ricorra, sarà addebitato, con le modalità ed i tempi operativi che sono stati programmati dall'impresa fornitrice in esito alla richiesta presentata, il costo del personale rimasto inoperoso calcolato nella misura:

- per tutti i turni, ad eccezione del secondo e del terzo turno feriale, del 25% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga fino a 2 ore prima dell'inizio previsto dell'attività;
- per tutti i turni, del 50% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga tra 2 ore ed 1 ora prima dell'inizio previsto dell'attività;
- per tutti i turni, del 60% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga tra 1 ora e 30 minuti prima dell'inizio previsto dell'attività;
- del 100% del costo preventivato qualora la disdetta avvenga nei 30 minuti precedenti l'inizio previsto dell'attività.

Il lavoratore temporaneo non risponde, in via patrimoniale, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave.

Art. 16 – Obblighi dell'impresa fornitrice

L'impresa fornitrice deve:

- a) in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessuna altra attività può essere esercitata;
- b) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale nel CCNL ed eventuali accordi integrativi da depositarsi presso l'Autorità Portuale; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di legge;
- c) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici autorizzate, che le richiedano avendone titolo ed osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non è responsabile di sospensioni dell'attività dovute a causa di forza maggiore, ragioni di sicurezza secondo le previsioni di legge, astensione giustificata del personale dal lavoro;
- d) assicurare, nelle diverse condizioni operative, adeguati livelli di produttività;
- e) rispettare le tariffe approvate secondo il presente regolamento;
- f) provvedere prima dell'inizio dell'attività e per tutta la durata dell'autorizzazione, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione R.C. per responsabilità anche verso terzi e imprese utilizzatrici e per tutti i rischi connessi all'effettuazione della propria attività, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati a persone, cose ed animali. I massimali d'assicurazione devono ammontare ad almeno € 5.000.000, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cosa o animali;
- g) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati riguardanti

l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato e i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;

- h) osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo dalle competenti autorità centrali e locali;
- i) presentare all'Autorità Portuale con cadenza semestrale un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:
- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;
 - giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore e per qualifiche;
 - giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate per ogni singolo lavoratore;
 - riepilogo prestazioni erogate a ciascuna impresa utilizzatrice e relativo fatturato;
 - fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
- tutti gli altri dati specificatamente richiesti dall'Autorità Portuale.
Nel primo anno di attività dell'impresa fornitrice il sopraccitato prospetto riepilogativo dovrà essere presentato con cadenza trimestrale;
- l) presentare con cadenza trimestrale all'Autorità di Sistema Portuale una rendicontazione contabile circa l'andamento economico finanziario dell'impresa.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, il soggetto autorizzato potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D. Lgs. n. 276/2003, esclusivamente qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

Art. 17 – Capitale sociale, cauzione e canone

L'impresa fornitrice dovrà essere dotata di un capitale versato non inferiore a € 600.000 ovvero dovrà disporre di una somma pari a € 600.000 tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso di costituzione in forma cooperativa.

A garanzia degli obblighi nascenti dall'autorizzazione, il soggetto che verrà autorizzato dovrà fornire una garanzia pari ad € 350.000 o versando un deposito cauzionale presso un istituto di credito avente sede o dipendenza in Genova ovvero prestando, per il medesimo importo, una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari istituti di credito o assicurativi, a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione, con pagamento dell'importo garantito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone fisso pari ad € 2.600, da rivalutarsi annualmente dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione sulla base della media degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti indici del mercato all'ingrosso.

E' altresì dovuto un canone variabile corrispondente allo 0,5 per mille del fatturato annuale.

Il canone fisso dovrà essere versato ogni anno anticipatamente.

Per il primo anno l'impresa sarà tenuta a versare il canone fisso anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione.

Il canone variabile dovrà essere versato dal soggetto autorizzato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 18 – Aggiornamento professionale e sicurezza

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riferimento ad esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attingendo da un apposito fondo inserito nel bilancio.

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta all'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, spetta all'impresa utilizzatrice.

L'Autorità Portuale, sulla base delle esigenze operative delle imprese richiedenti, determina gli standard professionali che l'impresa fornitrice dovrà garantire.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici del lavoro da effettuare.

L'impresa utilizzatrice non può impiegare lavoratori se non ha provveduto ad informarli sui rischi specifici.

Gli estremi relativi a quanto indicato nei due precedenti commi dovranno essere dettagliati in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, in base quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, da allegare al contratto di cui al presente regolamento.

Art. 19 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria

L'Autorità Portuale può procedere alla revoca dell'autorizzazione allorché sia stata accertata la grave violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata e, comunque, derivanti dalla normativa nazionale e/o del presente regolamento.

L'Autorità Portuale si riserva inoltre di verificare costantemente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di riscontrare omissioni la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

L'impresa fornitrice può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione, con preavviso di almeno sei mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di tre mesi.

L'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 20 – Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie approvate e rese esecutive con ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,00 a € 30.987,00, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 – Norme sanzionatorie

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporaneo di soggetti diversi da quello all'uopo autorizzato ex art. 17 l. 84/94, ovvero che violi le disposizioni del presente regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dal D. Lgs. 276/2003.

Art. 22 – Disposizioni finali

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. 84/94.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo ai sensi della l. 84/94 da parte dell'Autorità Portuale che si riserva di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

L'assoggettamento dell'impresa fornitrice a procedure concorsuali è causa di decadenza dall'autorizzazione.

Art. 23 – Rinvio - Abrogazione

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia, intendendosi abrogati provvedimenti, disposizioni, norme regolamentari eventualmente adottati in precedenza dall'Autorità Portuale di Genova ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente regolamento.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal presente regolamento daranno luogo alla revisione dello stesso.